

		STATUTO
		AIRGEST S.P.A
		CAPO I
		COSTITUZIONE - SEDE - DURATA DELLA SOCIETA'
		ARTICOLO 1
	E' costituita, una Società per Azioni, per la gestione	
	dell'Aeroporto di Trapani Birgi con la denominazione	
	"AIRGEST S.p.A."	
		ARTICOLO 2
	La Società ha Sede in Trapani.	
		ARTICOLO 3
	La durata della Società è fissata al 31 Dicembre 2050 e	
	potrà essere prorogata anche più volte, con deliberazione	
	dell'assemblea di Soci, la quale avrà pure la facoltà di	
	sciogliere anticipatamente la Società.	
		CAPO II
		OGGETTO DELLA SOCIETA'
		ARTICOLO 4
	La Società ha per oggetto sociale principale lo sviluppo,	
	progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione,	
	manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture	
	dell'aeroporto Trapani.	
	In particolare la Società potrà svolgere anche le seguenti	
	attività:	
	a) La gestione dei servizi di assistenza a terra degli	

	aeromobili, passeggeri e merci, la biglietteria, la sub	
	concessione a terzi di beni, la gestione dei parcheggi i	
	servizi di ristorazione la pubblicità servizi di	
	autonoleggio, attività di spedizioniere ed agenzia di	
	viaggio, custodia bagagli e depositi in genere, giardinaggio	
	pulizia e manutenzione anche a favore di terzi, ed in genere	
	qualsiasi attività commerciale nell'ambito aeroportuale.	
	b) La gestione e lo sviluppo dei servizi di collegamento	
	terrestri con altri aeroporti ed eliporti regionali, nonché	
	il collegamento coi centri urbani della Regione.	
	c) La gestione e lo sviluppo dei centri intermodali merci	
	e/o comunque la gestione di strutture ed impianti collegati	
	alle reti di trasporto viario ferrato e gommato, marittimo	
	ed aereo.	
	d) L'acquisizione di titoli azionari e/o quote di Società	
	e/o di consorzi che abbiano come scopo sociale lo sviluppo	
	del turismo e lo sviluppo dei trasporti nell'ambito	
	regionale.	
	e) L'attività di consulenza tecnica anche a mezzo di idonei	
	professionisti.	
	f) L'attività nel campo alberghiero turistico,	
	agri-turistico e termale, compresa la gestione di centri e	
	di impianti sportivi, bar e ristoranti.	
	g) Il compimento in genere di qualsiasi operazione	
	commerciale che abbia attinenza anche indiretta con lo scopo	

sociale e che sia ritenuta utile e strumentale al raggiungimento dei fini sociali.

h) Il compimento di qualsiasi operazione finanziaria mobiliare o immobiliare ivi compresa l'emissione di obbligazioni e l'accensione di prestiti anche garantiti da pegno sugli introiti di gestione; nonché lo svolgimento diretto o conferito di attività di studio editoriale e pubblicitarie connesse alla costruzione ed alla gestione del sistema aeroportuale, marittimo, viario ferrato e gommato.

i) Inoltre la Società potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere, sia esse Comunali, Provinciali, Regionali, Statali che Comunitarie emanate e/o emanande, può svolgere attività in proprio sia direttamente, che committendo le opere e i servizi in appalto a terzi, in toto o in parte, e può, assumere in appalto e/o concessione la gestione dei servizi pubblici, e può assumere incarichi da Enti pubblici e privati di progettazione di opere pubbliche e private in genere.

Lo svolgimento delle attività connesse e/o collegate, individuate tra quelle sopra elencate, è consentito purché le stesse non assumano carattere prevalente e a condizione che i risultati dell'esercizio siano separatamente evidenziati in maniera chiara e distinta nei bilanci ed in tutti i documenti contabili, ai sensi e per gli effetti di

quanto previsto dal D.M. 521/97 nonché dal Decreto

legislativo 18/99 e dalle altre disposizioni emanate al

riguardo dalle autorità competenti.

La separazione contabile dovrà consentire l'individuazione

dei costi effettivi dei singoli servizi offerti.

Tale separazione dovrà inoltre essere certificata secondo la

legislazione vigente, ed il certificatore dovrà, in

particolare, constatare l'assenza di flussi finanziari tra

le attività legate alla fornitura di servizi di assistenza e

le altre attività esercitate.

Lo svolgimento delle attività connesse e/o collegate,

individuate tra quelle sopra elencate, potrà anche avvenire

attraverso società controllate.

CAPO III

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

ARTICOLO 5

Il capitale sociale è fissato in Euro 8.333.760,00 (Euro

ottomilionitrecentotrentatremilasettecentosessanta virgola

zero zero) ed è suddiviso in numero 833.376 azioni ordinarie

del valore nominale di Euro 10,00 ciascuna.

ARTICOLO 6

Le Azioni sono nominative ed indivisibili.

L'Organo Amministrativo provvede al richiamo dei decimi da

versare sulle azioni sottoscritte mediante avvisi pubblicati

sulla Gazzetta Ufficiale Italiana con preavviso non

inferiore a giorni 60.

A carico degli Azionisti in ritardo dei versamenti richiesti, decorre l'interesse corrispondente a quello previsto come "prime rate" del cartello interbancario in ragione d'anno, dalla data in cui i versamenti avrebbero dovuto eseguirsi fino al giorno dell'avvenuto versamento salvo i diritti della Società a norma di Legge.

ARTICOLO 7

Possono essere Soci della Società, i privati nonché i soggetti individuati all'art. 2 comma 1 del D.M. 12 novembre 1997 n.521, di seguito denominati, più semplicemente, come "soci pubblici".

I soci pubblici non hanno il vincolo della proprietà maggioritaria e sono individuati nei seguenti enti:

- Regione Sicilia;
- Le Province di Trapani ed Agrigento;
- I Comuni e le C.C.I.A.A. delle suddette Province.

L'ingresso di altri enti locali potrà avvenire mediante corrispondente aumento del Capitale Sociale, in deroga alle previsioni di cui ai seguenti articoli 8 ed 8 bis del presente Statuto.

La misura minima complessiva della partecipazione al Capitale Sociale dei soci pubblici non deve mai essere inferiore ad un quinto del capitale sociale.

La cessione di azioni tra soci pubblici non è soggetta ad

alcuna procedura di evidenza pubblica.

La cessione di azioni da soci pubblici a privati o tra privati è assoggettata alla disciplina di cui ai successivi articoli 8 ed 8 bis del presente Statuto.

La cessione di azioni di minoranza da soci pubblici a privati, è assoggettata a procedure di evidenza pubblica nel rispetto di criteri di concorrenzialità e nell'osservanza, comunque, dei successivi articoli 8 ed 8 bis del presente Statuto, ed è comunque vietata ove a seguito di tale cessione la misura complessiva della partecipazione dei soci pubblici scenda sotto il limite di un quinto del capitale sociale.

ARTICOLO 8

1. Fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 7, in caso di trasferimento delle partecipazioni al capitale sociale, per atto tra vivi, o mortis causa, spetta agli altri soci il diritto di prelazione, precisandosi che:

a) per "trasferimento" si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente o la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto o il godimento di dette partecipazioni o diritti (ivi compresi, in via esemplificativa, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di

	operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e	
	scissione, la locazione finanziaria dei titoli), in forza	
	del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il	
	risultato del mutamento di titolarità di dette	
	partecipazioni o diritti;	
	b) fermo restando il diritto di prelazione, in caso di	
	costituzione di diritti reali di godimento sulla	
	partecipazione, il diritto di voto deve permanere in capo al	
	socio che concede il diritto reale, a meno che tutti gli	
	altri soci unanimi non consentano che il voto spetti al	
	titolare del diritto reale;	
	c) il diritto di prelazione si origina (con riguardo alla	
	partecipazione nella presente società di titolarità di	
	un'altra società) anche nel caso in cui venga ceduta la	
	partecipazione di controllo della società socia della	
	presente società o avvenga un qualsiasi altro mutamento in	
	detta partecipazione di controllo (come ad esempio per	
	effetto di fusione, scissione, conferimento) che determini	
	il subentro di un nuovo soggetto nella titolarità di detto	
	controllo; in tal caso s'intende che l'organo amministrativo	
	della società socia della presente società (o suoi aventi	
	causa) abbia concesso opzione agli altri soci della presente	
	società per l'acquisto della partecipazione o dei diritti di	
	sua titolarità nella presente società da esercitare entro 60	
	giorni dal giorno in cui siano avvenuti la cessione o i	

mutamenti di cui sopra.

2. Il diritto di prelazione è escluso:

a) nei trasferimenti che avvengano a favore del coniuge, dei parenti dell'alienante entro il terzo grado e dei suoi affini entro il secondo grado;

b) nei trasferimenti finalizzati all'instaurazione o alla cessazione di un mandato fiduciario e quindi nei trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria e viceversa, a patto che la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario tra fiduciante e società fiduciaria ed accetti espressamente l'osservanza delle presenti norme statutarie in tema di diritto di prelazione; sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante e ancora qualsiasi trasferimento effettuato dal fiduciante a soggetti diversi dalla propria società fiduciaria;

c) nei trasferimenti a società controllanti la società socia o a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa società che controlla la società socia.

3. Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente e cioè deve esercitarsi solo con riferimento all'intero

oggetto dei negozi cui al primo comma. Nel caso di proposta di vendita congiunta da parte di più soci, l'esercizio del diritto di prelazione degli altri soci non deve necessariamente avere a oggetto il complesso delle partecipazioni o dei diritti oggetto della proposta congiunta ma può riguardare solo le partecipazioni o i diritti di alcuno dei proponenti.

4. Se sussiste concorso tra più richiedenti, ciascuno di essi effettua l'acquisto in misura proporzionale alla partecipazione al capitale sociale già di propria titolarità e quindi si accresce in capo a chi esercita la prelazione il diritto di prelazione che altri soci non esercitano; chi esercita la prelazione può tuttavia, all'atto dell'esercizio del diritto di prelazione, dichiarare di non voler beneficiare di detto accrescimento o di volerne beneficiare solo in parte o a determinate condizioni; e se, per effetto di detta rinuncia all'accrescimento, quanto è oggetto della proposta di trasferimento non sia per intero prelazionato, si rientra nella previsione del primo periodo del comma precedente.

5. Il socio che intende vendere o comunque disporre in tutto o in parte della propria partecipazione (socio alienante) dovrà prima farne offerta (d'ora innanzi "la proposta"), alle stesse condizioni, agli altri soci tramite l'organo amministrativo, al quale deve comunicare l'entità di quanto

	è oggetto di trasferimento, il prezzo richiesto, le	
	condizioni di pagamento, le esatte generalità o i dati	
	identificativi del terzo potenziale acquirente e i termini	
	temporali di stipula dell'atto traslativo.	
	6. Entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di	
	ricevimento della predetta comunicazione, l'organo	
	amministrativo deve dare notizia della proposta di	
	alienazione a tutti i soci iscritti nel libro dei soci alla	
	predetta data, assegnando agli stessi un termine di 20	
	(venti) giorni dal ricevimento della comunicazione, per	
	l'esercizio del diritto di prelazione.	
	7. Entro questo ultimo termine, i soci, a pena di decadenza,	
	devono comunicare al proponente e all'organo amministrativo	
	la propria volontà di esercitare la prelazione; il	
	ricevimento di tale comunicazione da parte dell'organo	
	amministrativo costituisce il momento di perfezionamento del	
	negozio traslativo, e cioè intendendosi la proposta del	
	proponente una proposta contrattuale ai sensi dell'articolo	
	1326 del Codice civile e l'organo amministrativo il	
	domiciliatario del proponente medesimo per le comunicazioni	
	inerenti all'accettazione di detta proposta.	
	8. Ove si tratti di trasferimento per atto tra vivi a titolo	
	gratuito agli altri soci spetta il diritto di prelazione,	
	disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi	
	che precedono, ove applicabili; in tal caso, il	

prelazionante deve corrispondere all'avente causa a titolo gratuito o al cedente a titolo oneroso una somma pari al valore nominale della partecipazione per la quale è stato esercitato il diritto di prelazione.

9. In caso di esercizio della prelazione, la stipula dell'atto notarile per la formalizzazione del trasferimento e il pagamento del corrispettivo dovuto devono avvenire nei medesimi termini e modalità indicati nella proposta di alienazione formulata dal socio proponente. Nel caso di termini già scaduti (o scadenti entro 20 giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo), a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, essi si intendono parificati al quindicesimo giorno successivo al giorno di perfezionamento del negozio traslativo.

10. Nel caso che nessuno dei soci eserciti il diritto di prelazione con le descritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può, nel rispetto del gradimento previsto all'articolo 8 bis che segue, effettuare l'atto traslativo entro i termini indicati nella sua proposta di alienazione; se detti termini sono scaduti o scadono entro 20 giorni da quello di perfezionamento del negozio traslativo a causa dell'espletamento della procedura che precede, essi sono parificati al trentesimo giorno successivo a quello in cui è scaduto il termine per gli altri soci per esercitare il diritto di prelazione. Ove

l'atto traslativo non sia perfezionato nei termini che

precedono, il socio che intendere effettuare il

trasferimento deve ripetere tutta la procedura di cui sopra.

11. In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto

di voto deve permanere (salva autorizzazione unanime di

tutti i soci al trasferimento del diritto di voto al

soggetto garantito) in capo al datore di pegno che è

obbligato pertanto a mantenerlo per sé senza poterlo

trasferire al soggetto che riceve il pegno, al quale la

società non riconosce pertanto il diritto di voto; il

soggetto garantito dal pegno deve espressamente accettare

che, in caso di escussione della garanzia, sarà rispettato

il disposto del presente statuto in materia di diritto di

prelazione.

12. Qualsiasi atto venga stipulato in violazione di quanto

disposto dal presente articolo si considera inefficace nei

confronti della società e dei soci cosicché la società non

può iscrivere l'avente causa nel libro dei soci e questi non

può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei

diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione del

diritto di prelazione e, in particolare, il diritto agli

utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto

qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di

ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione

della società.

ARTICOLO 8 Bis

1. Ove il diritto di prelazione non sia esercitato in tutto od in parte, il socio alienante o il socio subentrante in quanto erede dovrà richiedere il preventivo gradimento dell'organo amministrativo, seguendo la procedura di cui ai seguenti commi.

2. Il socio che intenda vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie partecipazioni dovrà darne comunicazione con le modalità di cui sopra richiedendo espressamente il gradimento dell'organo amministrativo. Ugualmente, dovrà procedere l'erede del socio defunto in caso di subentro.

3. L'organo amministrativo si pronuncerà sulla richiesta di gradimento nei 45 giorni successivi al ricevimento della richiesta. Qualora il gradimento venga negato, fermo il diritto di recesso di cui all'articolo 8 ter che segue, dovrà necessariamente essere indicato nella lettera di rifiuto di gradimento un altro acquirente gradito, quest'ultimo dovrà sottoscrivere la lettera di rifiuto in segno di impegno all'acquisto della partecipazione.

4. Il trasferimento dovrà essere perfezionato alle stesse condizioni indicate nella richiesta di gradimento dal richiedente entro 60 giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione.

5. In caso di inosservanza di quanto precedentemente

prescritto, il trasferimento delle partecipazioni, per atto tra vivi o mortis causa, sarà inefficace nei confronti della società e, pertanto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci e questi non potrà esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle partecipazioni acquisiti in violazione di quanto sopra, in particolare, il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di partecipare sotto qualsiasi forma alla vita sociale e il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

ARTICOLO 8 Ter

In coerenza con i vincoli sul trasferimento delle azioni di cui agli artt. 8 e 8 bis che precedono, in caso di diniego del gradimento viene espressamente attribuito il diritto di recesso in capo al socio alienante nonchè all'erede in caso di trasferimento "mortis causa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 2355 bis c.c. che dovrà essere esercitato entro trenta giorni dal rifiuto opposto dall'organo amministrativo a mezzo raccomandata a.r. spedita alla società e contenente gli elementi previsti all'art. 2437 c.c.

Il valore della liquidazione verrà determinato, in ogni caso, secondo le modalità previste all'art. 2437 ter c.c. e nella misura derivante dalla situazione patrimoniale della società, dalla sua redditività, dal valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti ed in particolar

modo dal marchio e dalle concessioni/autorizzazioni

amministrative anche non esclusive da questa ottenute, dalla

sua posizione nel mercato e da ogni altra circostanza e

condizione che viene normalmente tenuta in considerazione

dalla corrente migliore tecnica valutativa ai fini della

determinazione del valore di partecipazioni societarie, con

particolare attenzione a un eventuale "premio di

maggioranza" per il caso di recesso di partecipazioni di

controllo della società.

Per tutto quanto non espressamente previsto in ordine al

procedimento di liquidazione si rinvia espressamente agli

articoli 2437 ter e 2437 quater del codice civile.

Le clausole contenute agli articoli 8, 8 bis e 8 ter del

presente statuto non si applicano ai contratti preliminari

di vendita già sottoscritti aventi data certa anteriore

all'inserimento delle suddette modifiche che restano

pienamente validi, vincolanti ed efficaci.

ARTICOLO 8 QUATER

La cessione a privati delle quote di maggioranza e'

subordinata all'espletamento di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 1-ter del decreto-legge 28 giugno

1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

agosto 1995, n. 351, mediante, pertanto, le procedure di cui al

decreto-legge 31 maggio 1994, n. 322, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Lo schema della procedura di selezione è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento.

La scelta del socio privato di maggioranza avviene sulla base di procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale determinato in base alle previsioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996 n.533, recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali, che tenga in particolare conto le capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

In caso di scelta del socio privato di maggioranza la procedura ad evidenza pubblica di selezione deve prevedere:

l'esclusione, fino al 31 dicembre del terzo anno dalla data di ottenimento della gestione aeroportuale totale di atti di cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse ed ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del socio privato prescelto;

le modalità e le condizioni per la cessione di quote o di azioni, costituzione di diritti reali sulle stesse e ogni altro atto idoneo a determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene;

la quota delle azioni da riservare, in caso di collocazione

sul mercato, all'azionariato diffuso, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% del capitale sociale.

I rapporti tra soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita del potere di controllo da parte degli enti pubblici, saranno regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società di capitale, in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione o scioglimento del vincolo sociale.

Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento."

ARTICOLO 9

Il Capitale Sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti.

E' attribuita, per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione del presente statuto, la facoltà per gli amministratori di aumentare una o più volte il capitale sociale, in via scindibile o inscindibile, anche con limitazione od esclusione del diritto di opzione nei limiti di legge.

ARTICOLO 10

La Società potrà emettere prestiti obbligazionari

convertibili e non convertibili uniformandosi alle

disposizioni dell'art. 2410 e seguenti del C.C. demandando

all'organo amministrativo la fissazione delle modalità di

collocamento e di estinzione.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un

rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti

si applicano le norme in materia di assemblee speciali ai

sensi degli articoli 2376 e ss.c.c.

ARTICOLO 10 bis

La società può costituire patrimoni destinati ad uno

specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss. c.c.

La deliberazione costitutiva è adottata dal consiglio di

amministrazione.

ARTICOLO 10 ter

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo

oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel

rispetto delle normative vigenti, con particolare

riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio

tra il pubblico.

ARTICOLO 10 quater

Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla

legge ed ai sensi degli artt. 2437 e seguenti.

CAPO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 11

Gli organi della Società sono:

1) L'Assemblea dei Soci;

2) L'Amministratore Unico ovvero il Consiglio di Amministrazione;

3) Il Collegio dei Sindaci;

4) Il Revisore legale dei Conti.

ARTICOLO 12

L'Assemblea delibera in sede ordinaria:

- sugli oggetti indicati dalla Legge, salvo quanto previsto dall'art. 2449 C.C. e dagli art. 18 e 28 del presente Statuto;

- sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'art. 16 del presente Statuto.

Per l'approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni o, quando qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo rendessero necessario, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

L'Assemblea delibera in sede straordinaria nei casi previsti dalla Legge.

ARTICOLO 13

La convocazione dell'Assemblea è deliberata da chi amministra la società ed è eseguita a cura

dell'Amministratore Unico o del Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente se nominato.

L'Assemblea deve essere convocata in sede ordinaria o straordinaria a seconda delle materie da trattare, oltre che nei casi in cui la convocazione sia prescritta dalla Legge, anche quando ne sia fatta richiesta motivata da parte di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, e siano indicati gli argomenti da trattare.

L'Assemblea è convocata presso la Sede della Società o, qualora particolari esigenze lo richiedano, anche altrove, nell'ambito della Provincia di Trapani purché in luoghi facilmente raggiungibili con gli ordinari mezzi meccanici.

La convocazione è eseguita mediante avviso comunicato ai soci a mezzo raccomandata, fax, e-mail, ovvero con altro mezzo che possa comunque certificare e garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Anche in mancanza della formalità suddetta, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero Capitale Sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

ARTICOLO 14

Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 15

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, in mancanza, dal Vice-Presidente se nominato, ed in mancanza di quest'ultimo dal consigliere più anziano di nomina, in caso di parità di nomina, dal più anziano di età, ed in assenza di Consiglieri, da persona designata dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale della Società e in difetto da persona designata dall'Assemblea.

ARTICOLO 16

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del Capitale Sociale, ed in seconda convocazione qualunque sia la parte del Capitale rappresentata dei Soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta di voti dei Soci presenti o regolarmente rappresentati su quanto stabilito dal Codice Civile.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è rappresentato più della metà del

capitale sociale ed in seconda convocazione quando è

rappresentato più di un terzo del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria in prima

convocazione si prendono con il voto favorevole di tanti

soci che rappresentino più della metà del Capitale Sociale,

mentre in seconda convocazione si prendono con il voto

favorevole di almeno i due terzi del Capitale presente in

assemblea.

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante

delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione

mediante documento scritto. La società acquisisce la delega

agli atti sociali.

La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato

in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto

contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da

chi è espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il

legale rappresentante di questo rappresenta il socio in

assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un

suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia

espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di venti soci.

Il socio può farsi rappresentare da un solo delegato.

Le deleghe non possono essere rilasciate a dipendenti,

membri degli organi di controllo o dell'organo

amministrativo della società e delle società controllate.

ARTICOLO 17

Le deliberazioni dell'Assemblea risultano dal verbale, redatto nelle forme di legge, firmato dall'Amministratore Unico o dal Presidente, in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, e dal Segretario.

Nei casi previsti dalla Legge, il verbale è redatto dal Notaio.

ARTICOLO 18

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 del D.Lgs 175/16, la società è amministrata da un Amministratore Unico.

L'Assemblea della società, ai sensi dell'art 11, comma 3 del D.Lgs 175/16, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. Nella scelta degli amministratori la società è tenuta ad assicurare il rispetto del principio di genere almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

In ogni caso il consiglio di amministrazione attribuisce

deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva

l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente

autorizzata dall'Assemblea;

I compensi determinati per gli amministratori non potranno

mai eccedere i limiti previsti dalla normativa vigente di

riferimento.

In nessun caso la società potrà corrispondere gettoni di

presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento

dell'attività, o corrispondere trattamenti di fine mandato ai

componenti degli organi sociali;

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione in

caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, dura

in carica per tre esercizi ed i suoi componenti sono

rieleggibili.

In caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, se

viene meno per qualsiasi ragione la maggioranza dei

Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto e si

dovrà senza indugio procedere alla nomina del nuovo

Consiglio di Amministrazione.

Se la società è amministrata da un Consiglio di

Amministrazione, ove non abbia provveduto l'Assemblea dei

soci, questo elegge tra i suoi membri un Presidente ed un

Amministratore Delegato a cui attribuisce deleghe di

gestione.

È esclusa la carica di Vicepresidente ad eccezione che la stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;

In caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, in nessun caso può essere devoluto all'Amministratore Delegato il potere di:

a) Nominare il Direttore Generale;

b) Assumere e licenziare dipendenti;

c) Contrarre mutui o prestiti sotto qualsiasi forma di importo superiore al 20% del Capitale Sociale;

d) Ordinare forniture di importo superiore al 30% del Capitale Sociale.

La società non potrà in alcun caso istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

ARTICOLO 19

In caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, il Consiglio si raduna, anche in luogo diverso dalla Sede Sociale, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera o telegramma, mail di posta ordinaria, pec, in forma telefonica o orale, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso

di urgenza, con convocazione da spedirsi almeno un giorno

prima a ciascun membro del Consiglio.

Della convocazione viene nello stesso termine dato avviso ai

Sindaci effettivi.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente ed

in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato o in assenza

di quest'ultimo dal Consigliere più anziano di nomina ed in

caso di parità di nomina dal più anziano di età.

Il Consiglio è validamente costituito qualora sia presente

la maggioranza dei suoi membri e le relative deliberazioni

sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti.

La presenza dei consiglieri può essere garantita anche a

mezzo conference call o altri strumenti di audio/video

conferenza.

Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito

qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano

presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri

dell'organo di controllo.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 20

Qualora vengono a mancare uno o più Amministratori si

provvede nei modi stabiliti dall'art. 2386 primo comma C.C.

e dall'art.18 del presente statuto.

ARTICOLO 21

L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed ha facoltà di assumere il personale e di nominare un Direttore Generale determinandone mansioni e poteri, compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la realizzazione dell'Oggetto Sociale, esclusi soltanto quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

ARTICOLO 22

I verbali del Consiglio sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e trascritti nell'apposito libro.

ARTICOLO 23

Agli Amministratori ed al Direttore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio nel rispetto dei limiti di legge.

E' in facoltà dell'Assemblea di deliberare l'attribuzione di un compenso all'Amministratore Unico o agli Amministratori in caso di nomina dell'organo amministrativo collegiale, il quale non potrà mai eccedere i limiti previsti dalla normativa vigente di riferimento.

ARTICOLO 24

La firma legale e la rappresentanza della Società di fronte a qualunque autorità giurisdizionale o amministrative e di fronte ai terzi, spettano all'Amministratore unico o in caso

di nomina dell'organo amministrativo collegiale, al
Presidente o in caso di sua assenza o impedimento al
Vice-Presidente, nonché all'Amministratore Delegato nei
limiti dei poteri conferitigli.

ARTICOLO 25

Il Collegio Sindacale si compone di 3 (tre) Sindaci
effettivi e di due supplenti.

Tra i Sindaci effettivi uno viene nominato su designazione
del Ministero dei Trasporti, uno nominato su designazione
del Ministero del Tesoro ed il terzo è nominato
dall'Assemblea dei soci.

Il Collegio Sindacale è Presieduto dal Sindaco nominato su
designazione del Ministero del Tesoro.

Per tutta la durata del loro incarico i suindicati debbono
possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 c.c.. La
perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza
del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente
più anziano.

I membri del Collegio Sindacale restano in carica per tre
esercizi sociali e sono rieleggibili.

La revisione legale dei conti è affidata ad un revisore
legale dei conti o ad una società di revisione legale di
conti iscritti nell'apposito registro.

L'assemblea fissa all'atto della nomina il compenso
spettante ai sindaci per l'intero periodo di durata del loro

ufficio.

CAPO V

DIRITTO DI VOTO - ESERCIZI SOCIALI - UTILI

ARTICOLO 26

Ogni Azione da diritto ad un voto.

E' ammesso l'esercizio del diritto di voto a mezzo di procuratore anche non Socio, purché munito di delega scritta, nelle forme di cui al presente statuto.

Spetta al Presidente constatare la regolarità del diritto di intervento in Assemblea.

ARTICOLO 27

Gli esercizi sociali hanno inizio il 1 Gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio forma il bilancio completo di stato patrimoniale, e conto perdite e profitti e nota integrativa, a norma di Legge, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente alla relazione del Consiglio stesso e del Collegio Sindacale.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 28

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori indicandone i poteri.

ARTICOLO 29

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge.